



CITTÀ DI CROTONE

PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

Settore 1 - Affari generali ed Amministrazione digitale

N. 2 del 24/10/2020

Oggetto: Chiusura temporanea ed urgente del Liceo Scientifico “ Filolao” di Crotona. Sospensione temporanea delle attività didattiche all’interno del Liceo fino al 25 ottobre 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Ottobre presso la Residenza Municipale

IL VICE SINDACO

ha adottato la seguente ordinanza

Oggetto :Chiusura temporanea ed urgente del Liceo Scientifico “ Filolao” di Crotona. Sospensione temporanea delle attività didattiche all’interno del Liceo fino al 25 ottobre 2020.

Vista la nota del 23 ottobre 2020 del Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, acquisita al protocollo generale del Comune di Crotona al n. 62036 in data 24 ottobre 2020 con cui rileva come dalle indagini epidemiologiche sia stata verificata la presenza di una persona, appartenente al corpo docente del Liceo Scientifico “ Filolao” di Crotona, risultata positiva alla ricerca molecolare del virus COVID-19 e per l’effetto chiede “.... l’emissione di apposita Ordinanza contingibile ed urgente per la sospensione temporanea delle attività didattiche all’interno del Liceo, con esclusione delle attività amministrative e di dirigenza ove strettamente necessarie che dovranno eventualmente svolgersi nel rispetto scrupoloso delle misure di contenimento del contagio (uso di DPI, distanziamento interpersonale, igiene delle mani”);

Atteso quindi che sussiste la necessità di provvedere urgentemente alla chiusura temporanea anticipata del Liceo Scientifico “ Filolao” di Crotona con decorrenza immediata e fino al 25 ottobre 2020 al fine di porre in essere tutte le misure di salvaguardia dell’igiene pubblica, della salute pubblica e incolumità pubblica e privata, ivi compresi gli interventi di sanificazione dei locali del predetto Liceo ;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamati :

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* ” ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 “ *Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale* ” ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 ;
- il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 “ *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* ” ;

Visti :

- il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, con Legge 25 settembre 2020, n. 124 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
- il DPCM 7 agosto 2020 ;
- le Ordinanze del Ministro della Salute 1 agosto, 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020;
- il DPCM 7 settembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, sono state altresì confermate, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salve le specifiche modifiche ed integrazioni apportate dallo stesso DPCM e sono stati approvati il nuovo allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) in sostituzione dell'allegato 15 di cui al DPCM 7 agosto 2020, il nuovo allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato), il nuovo allegato 20 (Spostamenti da e per l'estero) nonché l'allegato 21 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia) e l'allegato 22 (Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie);

Richiamato - da ultimo - il DPCM del 18 ottobre 2020;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. N 267/2000 e smi, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute pubblica, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Atteso che nei casi di assenza e/o di impedimento del Sindaco, come nella fattispecie, il secondo comma dell'art. 53 del Dlgs n. 267/00 e smi stabilisce che “ *Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo....*” ;

Visto lo Statuto Comunale;

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati.

ORDINA

1. per le motivazioni esposte in premessa, in via contingibile ed urgente, la chiusura temporanea anticipata del Liceo Scientifico “ *Filolao*” di Crotona con decorrenza immediata e fino al 25 ottobre 2020 al fine di porre in essere tutte le misure di salvaguardia dell’igiene pubblica, della salute pubblica e incolumità pubblica e privata, ivi compresi gli interventi di sanificazione dei locali del predetto Liceo, nonché la contestuale sospensione immediata e temporanea delle attività didattiche all’interno del Liceo “ *con esclusione delle attività amministrative e di dirigenza ove strettamente necessarie che dovranno eventualmente svolgersi nel rispetto scrupoloso delle misure di contenimento del contagio (uso di DPI, distanziamento interpersonale, igiene delle mani)* ” ;
2. di dare atto che il dirigente scolastico del Liceo Scientifico “ *Filolao*” di Crotona provvede a dare attuazione alla presente Ordinanza, assumendo gli atti gestionali all’uopo connessi e consequenziali, ivi comprese le misure previste dalla normativa in materia COVID-19 ai fini dello svolgimento delle attività didattiche ed amministrative anche nel periodo temporale successivo al 25 ottobre 2020 in cogenza della medesima normativa ;

DISPONE

3. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
 - pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune;
 - pubblicazione sulla home page del sito web comunale;
4. che la presente Ordinanza sia trasmessa :
 - alla Prefettura – UTG della Provincia di Crotona;
 - alla Questura di Crotona ;
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotona ;
 - al Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona ;
 - ai Dirigenti del Comune di Crotona;
 - al Comandante dei VV. UU. del Comune ;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana .

DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Dalla Residenza Comunale, Crotone li 24 ottobre 2020

Il Dirigente

f.to *Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni*

Il Vice Sindaco
F.to Dott.ssa Parise Rosamaria